

LEGENDA:

-in giallo evidenziato: i dati mancanti

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ DENOMINATA " ACQUA PUBBLICA ALESSANDRINA CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

L'anno duemilaventicinque il giorno del mese di marzo in, via
avanti a me Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di, sono presenti i signori:

Geom. Claudio Perissinotto (C.F. PRSCDT70B24A182X, nato a Alessandria, il 24/09/70, in qualità di
Amministratore Unico di AMAG RETI IDRICHE, a ciò delegato con delibera Assemblea dei Soci del
18/02/25, per la società AMAG RETI IDRICHE S.p.A., C.F.: 02525300063 e P.Iva: 02525300063, con
sede legale in Via Damiano Chiesa n. 18, (15121) Alessandria (AL);

Franco Ravera (C.F. RVRFNC58D15G197I), nato a Ovada, il 15.04.1958, in qualità di Presidente e
legale rappresentante di COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.r.l., C.F.: 02102300064 e P.Iva:
02102300064, con sede legale in Via San Colombano n. 3, (15070) Belforte Monferrato (AL);

Lorenzo Dutto (C.F. DTTLNZ62D13D969X), nato a GENOVA, il 13/04/1962, in qualità di
Amministratore Unico di VALLE ORBA DEPURAZIONE SRL, C.F. 01390570065, P.IVA 01390570065,
Località Iride (15060) Basaluzzo (AL);

comparenti, cittadini italiani, la cui identità personale ho provveduto a verificare come da
documenti acquisiti in copia e qui allegati *sub* "A", "B", "C".

Le Società " AMAG RETI IDRICHE S.p.A.", " COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.r.l.", "VALLE
ORBA DEPURAZIONE SRL" intendono costituire fra loro, come costituiscono, una società consortile
a responsabilità limitata, secondo le norme del presente Atto costitutivo e contenute nello Statuto
che, previa lettura ai presenti, che l'approvano, forma allegato del presente atto *sub* "D" a formarne
parte integrante e sostanziale.

Ciò premesso, io Notaio provvedo a dare lettura alle Società comparenti del presente

ATTO COSTITUTIVO

1.- E' costituita fra i presenti una società consortile a responsabilità limitata denominata

"ACQUA PUBBLICA ALESSANDRINA società consortile a responsabilità limitata", in sigla

"Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a r.l.".

2.- La Società ha sede legale in Via Damiano Chiesa 18 – 15021 Alessandria (AL) e sedi amministrative in Via San Colombano 3 – 15070 Belforte Monferrato (AL) , in Località Iride – 15060 Basaluzzo (AL) e in Via Damiano Chiesa 18 -15021 Alessandria (AL).

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

3. - La Società ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge.

4. – La Società ha per oggetto la gestione e/o l'esecuzione delle attività del Servizio idrico Integrato, in forma consorziata e/o anche tramite il coordinamento delle attività dei soci consorziati nel territorio corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", nell'interesse delle comunità locali di riferimento e dei soggetti giuridici che la partecipano, nel rispetto delle peculiarità delle singole aree territoriali che lo compongono, ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello *in house providing*, comprensivo sia della captazione, adduzione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione, vendita delle acque a qualunque uso destinate, sia della raccolta, collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio.

La Società può provvedere inoltre, ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello *in house providing*, all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di qualsiasi servizio o attività destinato a rispondere ad esigenze di servizio pubblico o di utilità sociale, anche di commercializzazione e di studio connesso, **ausiliario, strumentale, funzionale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra**, nessuno escluso.

La Società nello svolgimento della propria attività non distribuisce utili o quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa, e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili, ove raggiunti in via occasionale e subordinata all'attività consortile, sono reimpiegati per le finalità sociali, secondo quanto previsto all'art.6 dello statuto sociale.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi ed enti *et similia* aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, ivi incluso costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di istituti di credito o di Enti pubblici o privati; compiere in proprio o per mandato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva; stipulare contratti di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, con o senza l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi.

La società ha la facoltà di finanziarsi presso i soci e presso le società partecipate sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale, restando tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo e comunque riservate agli intermediari finanziari e mobiliari e, in ogni caso, tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni territoriali e locali nonché con gli altri enti pubblici, Università, istituzioni di studio e ricerca e stipula con essi convenzioni.

I servizi e le attività di cui ai precedenti punti sono svolti, secondo la legislazione vigente, a favore e nell'interesse delle collettività di riferimento sia degli Enti locali Soci che non Soci oltrechè, per quanto consentito dalla legislazione vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.

La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore degli Enti Soci o delle collettività o nel territorio riferibile agli Enti Soci.

In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti inerenti o connessi alle collettività di riferimento e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

5.- Il capitale sociale è di euro 60.000 (sessantamila/00)

suddiviso in quote a sensi di legge e viene sottoscritto interamente dai soci come segue:

AMAG RETI IDRICHE S.P.A. euro 20.000,00 (ventimila/00)

COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO S.R.L. euro 20.000,00 (ventimila/00)

VALLE ORBA DEPURAZIONE S.R.L. euro euro 20.000,00 (ventimila/00)

I componenti confermano che il capitale sottoscritto è stato prima d'ora versato presso

..... con le seguenti modalità:

.....

6.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, scelti e delle caratteristiche fissate dallo statuto, cui spettano i poteri previsti dall'art. 13 dello statuto sociale. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. La carica di Presidente è esercitata a rotazione fra i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo il meccanismo previsto dall'art. 13 dello statuto sociale.

Quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati:

..... nato a (.....) il
domiciliato in, Via n., C.F. n., Presidente
..... nato a (.....) il
domiciliato in, Via n., C.F. n., Consigliere
..... nato a (.....) il
domiciliato in, Via n., C.F. n., Consigliere

7.-L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025.

8.- La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

9.- Le norme riguardanti l'organizzazione della società e il suo funzionamento ed ogni altra disposizione relativa sono contenute nello Statuto allegato al presente atto *sub "D"* e nel Regolamento allegato al presente atto *sub "E"*.

10.- I componenti autorizzano il Presidente nominato signor/signoraad apportare al presente atto costitutivo e statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e a ritirare il capitale sociale versato presso la predetta Banca esperite tutte le formalità di rito.

10.- Le Spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società; i componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società può ammontare ad euro (.....)

oooooooooooooooooooo

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1: Costituzione e Denominazione sociale

1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "ACQUA PUBBLICA ALESSANDRINA società consortile a responsabilità limitata" in sigla "Acqua Pubblica Alessandrina S.c.a r.l.".

La società è a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente ed applicabile.

Della società possono essere soci società a totale partecipazione pubblica che abbiano finalità statutarie e specifici requisiti di competenza nella erogazione dei servizi di cui all'oggetto della società e che siano partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

3. La società è soggetta all'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Articolo 2: Sede sociale – Domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel comune di Alessandria (AL). La modifica della sede sociale all'interno del territorio comunale non costituisce modifica statutaria.

2. La Società ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze e stabilimenti.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 3: Durata della Società

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci consorziati, in coerenza e attuazione dei provvedimenti assunti dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 4- Oggetto della Società

1. La società ha per oggetto la gestione e/o l'esecuzione delle attività del Servizio idrico Integrato, in forma consorziata e anche tramite il coordinamento delle attività dei soci consorziati nel territorio corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", nell'interesse delle comunità locali di riferimento e dei soggetti giuridici che la partecipano, nel rispetto delle peculiarità delle singole aree territoriali che lo compongono, ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello *in house providing*, comprensivo sia della captazione, adduzione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione, vendita delle acque a qualunque uso destinate, sia della raccolta, collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio.

2. La Società può provvedere inoltre, ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello *in house providing*, all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di qualsiasi servizio o attività destinato a rispondere ad esigenze di servizio pubblico o di utilità sociale, anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, funzionale, accessorio e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

3. La Società nello svolgimento della propria attività non distribuisce utili o quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa, e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili, ove raggiunti in via occasionale e subordinata all'attività consortile, sono reimpiegati per le finalità sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 dello statuto sociale.

4. La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi ed enti *et similia* aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

5. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

6. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, ivi incluso costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di istituti di credito o di Enti pubblici o privati; compiere in proprio o per mandato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva; stipulare contratti di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, con o senza l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi.

7. La società ha la facoltà di acquisire fondi presso i soci e presso le società partecipate sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale, restando tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo e comunque riservate agli intermediari finanziari e mobiliari e, in ogni caso, tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni territoriali e locali nonché con gli altri enti pubblici, Università, istituzioni di studio e ricerca e stipula con essi convenzioni.

9. I servizi e le attività di cui ai precedenti punti sono svolti, secondo la legislazione vigente, a favore e nell'interesse delle collettività di riferimento sia degli Enti locali Soci che non Soci oltrechè, per quanto consentito dalla legislazione vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.

La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore degli Enti Soci o delle collettività o nel territorio riferibile agli Enti Soci.

In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti inerenti/o connessi alle collettività di riferimento e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI – SORTE DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Articolo 5: Capitale sociale.

1. Il capitale sociale è di euro 60.000,00 (sessantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.
2. Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.
E' escluso il diritto di prelazione dei soci qualora l'aumento di capitale sia finalizzato al sub-ingresso di un nuovo socio. In tal caso la Delibera dell'Assemblea deve essere presa all'unanimità.
4. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.
5. L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481-*bis* cod. civ., se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.
6. Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

7. In caso di riduzione del capitale per perdite non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.

Articolo. 6 – Contributi dei Soci e Partecipazioni

1. I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615-ter cod.civ. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci all'art. 2 del Regolamento Consortile.

2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

3. Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

4. La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- finanziamenti dei soci;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività eventualmente consentite dalla legge.

Articolo 7- Finanziamenti dei soci

1. Nel rispetto della normativa vigente i soci avranno la facoltà di effettuare versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti a favore della Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura.

2. Gli scopi consortili prevedono la chiusura del bilancio a pareggio. Nell'eventualità che si verificano utili o disavanzi relativi al saldo di gestione essi saranno reimpiegati nell'attività consortile per l'esercizio successivo.

Articolo 8 – Trasferimento delle quote di partecipazione – diritto di prelazione

1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 1 in ordine ai requisiti dei soci, le quote possono essere trasferite solamente a soggetti con capacità e requisiti idonei all'erogazione del SII, riferibili al territorio corrispondente all'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino e in ragione di provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 cd. Alessandrino.

2. In caso di socio, che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie quote, i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle azioni possedute.

3. Nella nozione di “trasferimento” si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

4. Il socio che intende alienare o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo PEC al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando i soggetti, quando già identificati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e 8.1. dello Statuto che intendano essere destinatari del trasferimento e le condizioni del trasferimento, fra cui anche il prezzo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento PEC a darne comunicazione agli altri soci, offrendo loro in prelazione le suddette partecipazioni. Ogni socio che intenda esercitare il diritto di prelazione deve far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di diventare destinatario del trasferimento in tutto o in parte delle quote offerte a mezzo di PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci, a mezzo di PEC, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alle quote da ciascuno di essi detenute, alle stesse condizioni.

6. In nessun caso l'esercizio della prelazione e/o la divisione della quota dovrà comportare una alterazione del rapporto di partecipazione al capitale sociale.

7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

8. Qualsiasi trasferimento di partecipazioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e dei Soci.

Articolo 9- Recesso del Socio

1. Il recesso del Socio non è consentito sino a che lo stesso conservi i requisiti di cui all'art. 1 e 8.1. del presente Statuto, salvo espresso provvedimento dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino.

2. Salvo quanto sopra, il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. e dall'art. 2469 cod. civ. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci mediante PEC entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Nella PEC devono essere indicati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della

situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale di Alessandria ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

ART. 10 – Esclusione del socio

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi come fattispecie di giusta causa:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 1 e 8.1. dello Statuto o comunque revoca per qualunque motivo da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale del riconoscimento quale gestore del SII;
- b) cessazione dell'attività sociale da parte del socio;
- c) il sostanziale e radicale mutamento della attività o della compagine sociale;
- d) la deliberazione di scioglimento della Società o dell'Ente Socio e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge, in quanto pubblicate a Registro Imprese;
- e) la perdita delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività individuate dall'oggetto sociale.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'art. 9 del presente Statuto, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

4. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 90 (novanta) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11 – Decisioni dei Soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da almeno un socio.

2. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

3. Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art. 2479 cod.civ.

Sono altresì riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione dei regolamenti consortili;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'approvazione o aggiornamento del budget economico su base annuale accompagnato dalla relazione e dal piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o conferimento, cessione o scorporo di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 cod. civ.;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

4. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci nei modi e nei termini infra indicati.

5. Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida in modo specifico su uno o più soci e/o sulla sua/loro gestione, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio o i soci interessati esprimono voto favorevole.

6. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7. Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni straordinarie o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un socio oppure sia espressamente previsto dalla legge.

8. Qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa, al socio spetta, oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, il controllo strategico, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa che siano in grado di influire in modo misurabile sugli equilibri generali della Società.

Articolo 12 – Decisione dei soci mediante consultazione scritta.

1. I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali l'art. 2479, 4° co. cod. civ. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

2. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

3. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

4. Il termine si intende rispettato se entro le ore 23:59 del decimo giorno il mittente ha ricevuto l'avviso di consegna della risposta trasmessa via PEC.

5. In caso di mancata risposta nel termine fissato o di risposta oltre il termine fissato, il consenso si intende negato.

6. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

7. Le comunicazioni possono avvenire soltanto via PEC e devono essere conservate dalla società.

8. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13 - L'Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte;

b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante PEC al recapito risultante dal Registro delle Imprese o comunicato a cura del socio via PEC;

c) anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci non possono farsi rappresentare in assemblea;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, dagli amministratori e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio dallo stesso scelto;

h) l'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi o la piattaforma con la quale possono collegarsi.

2. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

3. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva.

4. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

5. Se entro 20 (venti) minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 14 – Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa con riferimento allo specifico oggetto sociale inerente la gestione della concessione del SII e avuto riguardo all'ampiezza della compagine societaria, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli amministratori possono essere parte della struttura o degli uffici dei soci e sono designati nel numero di 1 (uno) per ciascun socio.
3. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia.
4. In ogni caso, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.
5. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
6. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.
7. La carica di Presidente è esercitata a rotazione fra i componenti del Consiglio di amministrazione e si trasferisce automaticamente al termine del biennio dal momento dell'inizio dell'esercizio dal componente che ha rivestito la carica ad altro componente del Consiglio di amministrazione in modo che nell'arco di sei anni tutti e tre i componenti abbiano ricoperto la carica di Presidente.
8. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.
9. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli

amministratori decaduti restano in carica e possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del SII, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio di amministrazione ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della società. La carica è svolta a rotazione nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 14 dello statuto.

4. Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di deleghe di gestione, il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compenso, rimborsi, indennità, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della società. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 16 – Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio di amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo dei suoi membri;
- b) il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza

almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione è inviata via PEC al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di amministrazione può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

d) le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni avvengono via PEC e devono essere conservate dalla società.

2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire o la piattaforma cui i componenti si possono collegare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 17 – La rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato nei limiti della delega conferita. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione nell'atto di nomina.

Articolo 18 – Compensi

La carica di amministratore non dà luogo a compenso.

Articolo 19– Controllo legale dei conti

- 1.L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.
- 2.I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.

Articolo 20 – Organo di controllo

- 1.L'organo di controllo è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 2.Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3.I sindaci effettivi sono nominati previa designazione nel numero di 1 (uno) per ciascun consorziato.

4. Il Presidente è nominato a seguito di estrazione a sorte fra i 3 (tre) nominativi espressi a termini del periodo precedente.

5. I 2 (due) sindaci supplenti sono nominati, previa estrazione a sorte in sede di assemblea da una terna designata per numero 1 (uno) nominativo da ciascuno dei consorziati (un nominativo per consorziato).

4. L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO – DIRITTI DI CONTROLLO DEI SOCI

Articolo 21 - Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Articolo 22 – Poteri di controllo e diritti all'informativa dei soci.

1. La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'informazione a favore del socio e dell'esercizio del controllo da parte dei Soci.

2. A tal fine, la società fornirà senza indugio ogni informazione richiesta da parte degli uffici del socio.

3. Devono essere inviati a tutti i Soci:

- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci;
- proposte di regolamenti organizzativi;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione/operazioni straordinarie di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;

- proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;

- proposte di atti relativi a contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.

5. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

6. Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

7. Il Consiglio di amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

8. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e budget della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

TITOLO VI - VARIE

FORO COMPETENTE

Articolo 23 – Foro competente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino nella qualità di Tribunale presso cui ha sede la Sezione Specializzata in materia di Imprese competente. Diversamente resta competente il Foro di Alessandria.

Articolo 24 – Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di diritto speciale in materia di società del servizio idrico integrato, di diritto speciale in materia di società a controllo pubblico, se applicabile, e per quanto non previsto dalle normative citate, del Codice Civile e delle altre leggi in materia di società.